



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 30/03/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

SESSIONE ORDINARIA	SEDUTA PUBBLICA	PRIMA CONVOCAZIONE
--------------------	-----------------	--------------------

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Marzo alle ore 18:45 , nella Sala Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
SALVATORI LUISA	X		ZERBINI STEFANO	X	
SCATURRO SILVANA	X		MONTANELLI ILARIA	X	
GUERRINI ERMANNO	X		SILVIA		
VASTA PATRIZIA	X		FINOTTI DANIELE	X	
GANDINI VIRGINIO	X		OCA SERAFINA	X	
LATTANZI FEDERICO	X		GALMOZZI CARLO	X	
GRASSI GIULIA	X		GATTI ENRICO	X	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa l'assessore esterno ELASTICI ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.Cameriere Enrico Antonio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Virginio Gandini** nella sua qualità di **Il Presidente del Consiglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra Assessore Guerrini

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 741, lettera b), Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'agevolazione per l'abitazione principale vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi.

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

capo al genitore affidatario stesso;

- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.05.2020 con la quale è stato approvato il regolamento di disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 741, Legge 160/2019 il Comune, con proprio regolamento ha assimilato all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU.

RILEVATO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della Legge 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2022 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, considerato che i Comuni dovranno adeguarsi alle indicazioni di apposito decreto ministeriale, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che:

- a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del d.lgs. 446/1997 potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto, che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

Imposta municipale propria (IMU), art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote;

- a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- alla data di adozione del presente atto, il sopra descritto decreto non è stato ancora emanato;

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge 160/ 2019, commi dal 748 al 755, il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Riscontrato che l'Ente in fase di approvazione del DUP 2022-2024 e del Bilancio di Previsione 2022-2024 ha programmato per quanto riguarda l'IMU di mantenere in vigore, anche per l'esercizio 2022, le medesime aliquote e detrazioni già vigenti nell'anno 2021;

FATTISPECIE	ALIQUOTE 2022 PER MILLE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60
Altri fabbricati	10,60



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

Dato atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'articolo 13, comma 15, D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767, Legge 160/2019: *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*
- l'articolo 151 d.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM 24 dicembre 2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, TUEL.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2022 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile IMU;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, ai sensi dell'art 49, 1° comma e dell'art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si rinvia, è oggetto di apposito Processo Verbale;

Presenti n. 13 consiglieri comunali;

Astenuti n. 4 (Gatti, Galmozzi, Oca, Finotti);

Votanti n. 9;

Di cui favorevoli n. 9;

Contrari n. 0

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2022 come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTE 2022 PER MILLE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Terreni agricoli	10,60
Aree fabbricabili	10,60



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (Provincia di Milano)

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60
Altri fabbricati	10,60

- 3) di dare atto che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 4) si allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2022;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 3,2, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedervi,

visto l'art. 134 – IV comma – del D.L. 267 del 18 agosto 2000;

Presenti n. 13 consiglieri comunali;

Astenuti n. 4 (Gatti, Galmozzi, Oca, Finotti);

Votanti n. 9;

Di cui favorevoli n. 9;

Contrari n. 0



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 - comma 4 - del T.U.E.L..



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
(Provincia di Milano)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Virginio Gandini

IL Segretario Comunale
Dott. Cameriere Enrico Antonio

(atto sottoscritto digitalmente)